

dossier

XIX Legislatura

Febbraio 2024

Schema di decreto legislativo
recante disposizioni in materia di
riordino del settore dei giochi, a
partire da quelli a distanza

Atto del Governo n. 116



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 124



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 171

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
FINALITÀ	- 3 -
ARTICOLO 2	- 5 -
DEFINIZIONI	- 5 -
ARTICOLO 3	- 5 -
PRINCIPI ORDINAMENTALI DEL GIOCO IN ITALIA	- 5 -
ARTICOLO 4	- 7 -
PRINCIPI EUROPEI IN MATERIA DI GIOCO	- 7 -
ARTICOLO 5	- 8 -
FONTI DELLA DISCIPLINA DEL GIOCO IN ITALIA	- 8 -
ARTICOLO 6	- 9 -
GIOCHI PUBBLICI A DISTANZA E SISTEMA CONCESSORIO	- 9 -
ARTICOLI 7-11	- 14 -
IL RAPPORTO CONCESSORIO PER IL GIOCO A DISTANZA	- 14 -
ARTICOLI 12 E 13	- 18 -
RETE TELEMATICA E PUNTI VENDITA DI RICARICHE	- 18 -
ARTICOLI 14 E 15	- 20 -
TUTELA E PROTEZIONE DEL GIOCATORE	- 20 -
ARTICOLI 16-19	- 21 -
GESTIONE DEI GIOCHI A DISTANZA	- 21 -
ARTICOLO 20	- 22 -
MANUTENZIONE DEI PRODOTTI DI GIOCO	- 22 -
ARTICOLO 22	- 24 -
CONTRASTO ALL'OFFERTA DI GIOCO A DISTANZA IN DIFETTO DI CONCESSIONE	- 24 -
ARTICOLI 23-25	- 25 -
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE	- 25 -

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.	116
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza
Riferimento normativo:	articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica (RT):	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale".

In particolare il comma 1 del citato articolo 15 delega Governo ad attuare il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, quale garanzia di tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, del contemperamento degli interessi pubblici generali in tema di salute con quelli erariali sul regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, nonché della prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Finalità

Le norme stabiliscono che le disposizioni del presente decreto costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia (comma 1).

A tal fine il decreto reca il riordino, anche attraverso una loro raccolta sistematica e organica, delle disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia e, in particolare, di quelle relative ai giochi a distanza. Si stabilisce altresì che le norme relative ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica (punti vendita sui territori che hanno come attività principale o secondaria la commercializzazione dei giochi pubblici) saranno contenute in un successivo decreto legislativo emanato dopo la definizione di una apposita intesa programmatica al riguardo tra Stato, regioni ed enti locali (comma 2)

Resta esclusa dall'ambito di applicazione del presente decreto la disciplina delle case da gioco (comma 3).

Infine, restano ferme le competenze del Ministero dell'interno in materia di giochi pubblici ai fini della tutela dell'ordine e sicurezza pubblici (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica rileva che l'articolo 1, in attuazione dei principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, precisa le finalità del decreto legislativo delegato, evidenziando che le disposizioni in esso contenute costituiscono il quadro regolatorio di fonte primaria della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia. La relazione osserva inoltre che il decreto legislativo si propone di raccogliere sistematicamente e organicamente le disposizioni di carattere generale applicabili ai giochi pubblici ammessi in Italia, con particolare riferimento a quelle relative ai giochi a distanza, rinviando ad un successivo decreto legislativo, da emanarsi dopo la definizione dell'intesa programmatica tra Stato, regioni ed enti locali, la disciplina relativa ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica (è esclusa dall'ambito applicativo del decreto delegato la disciplina delle case da gioco). La RT, a tale proposito, osserva che la disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame specificano la finalità sottostante alle norme del decreto in commento ovvero quella di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. Le norme in esame prevedono, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché, come risulta dalla relazione tecnica, si tratta di principi di diritto e ordinamentali nonché di linee guida di carattere generale che non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 2

Definizioni

Le norme recano le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto in esame.

Per la puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione fornisce un elenco di definizioni utili a rendere più snello e comprensibile il tenore dell'intero articolato. La RT rileva, pertanto, che la norma non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame le definizioni di alcuni termini utilizzati nell'articolato del provvedimento. In proposito, stante il carattere meramente ordinamentale della norma di cui trattasi, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3

Principi ordinamentali del gioco in Italia

Le norme indicano i principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico, tra cui i seguenti:

- la tutela dei minori di età [lettera *a*]);
- la prevenzione, il contrasto e la repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco [lettera *g*]);
- la tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco [lettera *b*]);

- l'utilizzo della pubblicità del gioco pubblico funzionale alla diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili [lettera l]).

Per la puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva che la norma enuncia, al comma 1, i principi ordinamentali del gioco pubblico in Italia, secondo una più moderna e aggiornata individuazione degli interessi pubblici coinvolti e da proteggere, dalla tutela dei minori di età (alla lettera a)), fino all'utilizzo della pubblicità del gioco pubblico in funzione della diffusione del gioco sicuro e responsabile, comunque coerente con l'esigenza di tutela dei soggetti più vulnerabili (alla lettera l). Tali principi valgono quale criterio interpretativo delle norme in materia di gioco pubblico stabilite dall'ordinamento nazionale. La RT rileva, sul punto, che la disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale. Inoltre, le attività di prevenzione, contrasto e repressione del gioco legale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e la necessità di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla successiva lettera h), non generano maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di funzioni già esercitate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle Forze dell'ordine.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame indicano i principi fondamentali che devono regolare l'esercizio del gioco pubblico in Italia tra i quali:

- la prevenzione, il contrasto e la repressione del gioco illegale o comunque non conforme a quello ammesso e regolato in Italia, nonché delle attività di riciclaggio eventualmente connesse alle attività di gioco [lettera g)];
- la tracciabilità dei flussi economici e finanziari delle giocate, al fine di prevenire e contenere ogni utilizzo finanziario non corretto delle attività di gioco [lettera h)].

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché si prende atto di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui l'attuazione dei principi di cui alle lettere g) e h) non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le relative attività sono già esercitate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle Forze dell'ordine, e anche l'attuazione dei

restanti principi contenuti nelle disposizioni in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali nonché di linee guida di carattere generale.

ARTICOLO 4

Principi europei in materia di gioco

Le norme stabiliscono tra l'altro che:

- il gioco ammesso in Italia deve rispettare i principi emergenti dell'ordinamento europeo. In particolare, l'esercizio del gioco pubblico in Italia deve avvenire in conformità al principio della libera concorrenza sul mercato comune, al principio di non discriminazione e alle libertà stabilite dai Trattati dell'Unione europea, ferme in ogni caso le limitazioni dagli stessi previste (comma 1);
- l'esercizio del gioco pubblico in Italia garantisce, in ogni caso, la tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra concessionario e giocatore e nei rapporti tra concessionario e pubblica amministrazione, secondo la disciplina emergente dai Trattati dell'Unione europea (comma 3, primo periodo);
- conseguentemente, è riconosciuta la rilevanza del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, inclusi eventuali canoni richiesti dallo Stato sia con riferimento alla disciplina fiscale, in quanto criterio di adeguata tutela dell'affidamento del concessionario rispetto al piano di investimenti adottato al momento della concessione (comma 3, secondo periodo);
- i principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicché l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva, preliminarmente, che l'articolo enuncia i principi emergenti dall'ordinamento europeo in materia di gioco pubblico, anche alla luce dei principi unionali in materia di pubblici contratti e concessioni. Tra questi, il comma 3 riconosce la rilevanza europea del principio di stabilità delle regole della concessione, sia con riguardo agli obblighi e ai diritti del concessionario, sia con riferimento alla disciplina fiscale, mentre il comma 4 ribadisce che i principi europei valgono quale criterio interpretativo preferenziale delle norme applicabili al gioco in Italia cosicché l'interpretazione conforme a tali principi prevale rispetto ad altre possibili interpretazioni. La RT rileva, pertanto, che da tale disposizione nonché dall'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non si generano nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame indicano alcuni principi dell'ordinamento europeo applicabili in materia di gioco pubblico in Italia. A tale proposito, la relazione tecnica segnala che la predetta disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali nonché di linee guida di carattere generale. Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 5

Fonti della disciplina del gioco in Italia

Le norme indicano le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito (comma 1).

Viene, altresì, previsto che, in attuazione del principio di stabilità delle regole della concessione, di cui all'articolo 4, comma 3, gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione (comma 3).

Per una puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica osserva che la norma elenca le fonti di produzione della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, al fine di ordinarle in una più chiara e trasparente gerarchia. In particolare, l'articolo 5, comma 3, è volto a dare certezza del prelievo fiscale per l'intera durata della concessione, impedendo di modificare il canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione. La RT rileva che tale disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovo o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale. Anche il citato comma 3 deve ritenersi una misura finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *b*), della legge-delega, che intende riorganizzare il contesto impositivo del settore assicurando maggior equilibrio e maggior sostenibilità dei diversi giochi pubblici.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame indicano le fonti di produzione normativa della disciplina dei giochi pubblici ammessi in Italia, esponendole in ordine gerarchico. Le disposizioni inoltre stabiliscono che gli obblighi e i diritti del concessionario, incluso l'eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco, non sono modificati per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione.

A tale proposito la relazione tecnica osserva che le disposizioni in esame e l'attuazione dei principi e delle norme in esse contenute non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di principi di diritto e ordinamentali e di linee guida di carattere generale. Inoltre, sempre secondo la relazione tecnica, anche il principio che si riferisce all'eventuale canone richiesto dallo Stato e al regime di tassazione delle attività di gioco deve ritenersi finanziariamente neutrale, essendo demandata ad altro decreto delegato l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *h*), della legge delega¹, che intende riorganizzare il contesto impositivo del settore. Tutto ciò considerato non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLO 6

Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio

Le norme recano la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio.

In particolare, il comma 1 prevede che le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti:

- a)* scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;
- b)* concorsi pronostici sportivi e ippici;
- c)* giochi di ippica nazionale;

¹ Legge 9 agosto 2023, n. 111.

- d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa;
- e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
- f) bingo;
- g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- h) giochi numerici a quota fissa;
- i) lotterie ad estrazione istantanea o differita;
- l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento.

Il comma 2, stabilisce che la disciplina dei predetti giochi a distanza è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti e che fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti emanati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il comma 3 prevede che l'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al successivo comma 5, ai quali l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite attribuisce concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo.

Il comma 4 dispone che l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), (giochi numerici a totalizzatore nazionale; giochi numerici a quota fissa; lotterie ad estrazione istantanea o differita) sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo (primo periodo). La raccolta a distanza dei giochi è altresì consentita² ai concessionari di cui al comma 3 ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all'otto per cento ovvero a quello dagli stessi riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi (secondo periodo).

Il comma 5 indica i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, prevedendo altresì che la concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tra i requisiti e gli obblighi indicati si ricorda quello di cui alla lettera p), che prevede il versamento di un corrispettivo *una tantum*, di importo pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di quattro milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e tre milioni di euro all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione,

² Previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle dogane e dei monopoli.

fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario.

Il comma 6 prevede che la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara implica altresì l'assunzione da parte del soggetto aggiudicatario di alcuni obblighi puntualmente indicati, valevoli per l'intera durata della concessione, tra i quali quello di cui alla lettera n), che prevede il pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione.

Il comma 7 regola l'istruttoria della domanda di partecipazione.

Il comma 8, infine, stabilisce che la raccolta a distanza dei giochi pubblici a distanza di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il concessionario e il giocatore, che viene predisposto dal concessionario stesso nel rispetto delle condizioni minime indicate dal medesimo comma.

Per la puntuale descrizione del contenuto delle norme si rinvia al dossier del Servizio Studi.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori entrate extratributarie									
Versamento corrispettivo una tantum per la concessione dei giochi	200,0	150,0		200,0	150,0			38,9	38,9

La relazione tecnica rileva che al comma 1 vengono enumerate le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'ADM, l'esercizio e la raccolta, mentre al comma 2 si chiarisce che la relativa disciplina sarà introdotta o adeguata con regolamento e al comma 3 si ribadisce che la durata delle future concessioni per il gioco a distanza è novennale, per assicurare un sufficiente arco temporale di ammortamento degli investimenti effettuati dai privati che conseguono la concessione. Lo stesso comma e quello successivo, osserva la RT, indicano i giochi pubblici raccolti a distanza gestiti mediante pluriconcessionari e quelli gestiti, invece, mediante monoconcessionari. In particolare, il comma 4 richiama, senza innovare, le norme già previste in tema di esercizio e raccolta di giochi numerici a totalizzatore nazionale, giochi numerici a quota fissa e lotterie ad

estrazione istantanea e differita (giochi cosiddetti monoconcessionari), prevedendo la possibilità di gestione e raccolta anche in capo ad altri concessionari, previa licenza e contrattualizzazione del relativo aggio in misura non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi. I commi da 5 a 8 compendiano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori e, in particolare, i requisiti di partecipazione alle gare, gli obblighi che assumono i concessionari - tra i quali il pagamento degli oneri di concessione sia per *una tantum* di importo prestabilito sia per canone annuale - l'istruttoria di ADM sulle domande di partecipazione alle gare e gli schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e giocatore. La RT, in merito al comma 5 che reca i requisiti e le condizioni che i partecipanti alla gara per il rilascio delle concessioni del gioco a distanza devono possedere e che saranno presenti nel bando di gara predisposto dall'Agenzia sulla base dei suddetti requisiti generali da dettagliare nel bando stesso, osserva che tali norme generano un effetto finanziario positivo il disposto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera p) e quello di cui al successivo comma 6, lettera n). Nello specifico, il comma 5, lettera p) prevede il versamento da parte delle società aggiudicatrici delle concessioni di un corrispettivo *una tantum* di importo pari a 7 milioni di euro alla luce della durata novennale della concessione e del significativo incremento della raccolta e del conseguente margine per i concessionari. La relazione rileva che, rispetto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 727, della legge n. 160 del 2019, l'importo dell'*una tantum* è stato quasi triplicato in linea con l'andamento della raccolta del gioco a distanza che, fra il 2019 e il 2022, è cresciuto del 100 per cento e che, nel 2023, fa registrare un'ulteriore crescita stimata, per fine 2023 di un ulteriore 30 per cento rispetto al 2019, passando da una raccolta di 36,4 milioni di euro del 2019 ad una raccolta stimata per il 2023 di circa 83,5 milioni di euro, con stime di ulteriore crescita anche per gli anni a seguire. La RT segnala che nella valutazione sull'importo si è tenuto conto, altresì, della eliminazione del numero massimo di concessioni rilasciabili e stima che, nonostante l'incremento della misura dell'*una tantum* a carico dei concessionari, la remuneratività della concessione consentirà il rilascio di circa 50 concessioni con conseguenti versamenti all'Erario pari a circa 350 milioni di euro (50 per 7 milioni), di cui circa 200 milioni nell'anno 2024 all'atto dell'aggiudicazione e 150 milioni nel 2025, all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione. Tali maggiori entrate, in termini di indebitamento netto, sono imputate, in base al principio della competenza economica, per quota annua per l'intera durata delle concessioni. La RT rappresenta altresì che all'importo *una tantum* previsto dall'articolo 6, comma 5, lettera p), deve aggiungersi la rideterminazione del canone di concessione annuale previsto dal successivo comma 6, lettera n). Da tale misura, utilizzando come base di calcolo i compensi percepiti dai concessionari per l'anno 2022, pari in totale a circa 2.860 M€ e applicando un aumento prudenziale del 20 per cento (in linea con l'aumento della raccolta),

si può ipotizzare un introito annuo derivante da canone di concessione pari a circa 100 milioni di euro. Per il 2025, poiché una parte degli aggiudicatari della concessione potrebbe sfruttare integralmente i 6 mesi previsti dalla normativa per l'assunzione del servizio e, quindi, potrebbe iniziare la raccolta nel secondo semestre dell'anno, si può stimare prudenzialmente un introito valutabile in 50 milioni di euro. Ne deriva, quindi, un introito derivante dal canone concessorio, valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033, nonché in 50 milioni di euro nel 2034, considerato lo stimato aumento della raccolta e del margine netto dei concessionari ad esso correlato. La relazione, infine, rileva che le altre disposizioni contenute nell'articolo 6 non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, il comma 4 richiama, senza innovare, le norme già previste in tema di aggio riconosciuto ai punti vendita: trattandosi di rapporti fra concessionari, non genera oneri o spese per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 6 reca la disciplina dei giochi pubblici a distanza e del sistema concessorio. In particolare, vengono elencate le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'esercizio e la raccolta; viene confermata la durata novennale delle future concessioni per il gioco a distanza e viene chiarito quali giochi pubblici raccolti a distanza sono gestiti mediante pluriconcessionari [giochi di cui al comma 1, lettere a)-f)]³ e quali, invece, mediante monoconcessionari (giochi di cui al comma 1, lettere g)-i))⁴. Infine i commi da 5 a 8 recano il complesso delle regole volte a strutturare i futuri rapporti concessori: requisiti di partecipazione alle gare, obblighi che assumono i concessionari, istruttoria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulle domande di partecipazione alle gare e schemi dei contratti di conto di gioco tra concessionario e

³ In particolare, i giochi pubblici raccolti a distanza e gestiti mediante pluriconcessionari sono i seguenti:

- scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi [lettera a)];
- concorsi pronostici sportivi e ippici [lettera b)];
- giochi di ippica nazionale [lettera c)];
- giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo ed in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa [lettera d)];
- scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori [lettera e)];
- bingo [lettera f)].

⁴ In particolare, i giochi pubblici raccolti a distanza e gestiti mediante monoconcessionari sono i seguenti:

- giochi numerici a totalizzatore nazionale [lettera g)];
- giochi numerici a quota fissa [lettera h)];
- lotterie ad estrazione istantanea o differita [lettera i)].

giocatore. Per quanto riguarda gli oneri che assumono i concessionari si prevede, tra l'altro, il pagamento da parte del concessionario di oneri di concessione sia attraverso la corresponsione di un importo *una tantum* prestabilito, pari a sette milioni di euro per ogni concessione richiesta [articolo 6, comma 5, lettera *p*)], sia mediante il pagamento di un canone annuale determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario stesso, calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte [articolo 6, comma 6, lettera *n*)].

Al riguardo la relazione tecnica, da un lato, esclude che il predetto complesso di regole generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro afferma che il pagamento degli oneri di concessione da parte del concessionario invece genera un effetto finanziario positivo, che viene quantificato in 200 milioni di euro nel 2024 e in 150 milioni di euro nel 2025, per quanto riguarda il pagamento dell'importo *una tantum* prestabilito per ogni concessione richiesta, e in un importo valutabile in 50 milioni di euro per il 2025 e in 100 milioni di euro dal 2026 al 2033 nonché in 50 milioni di euro nel 2034, per quanto concerne la corresponsione del canone annuo.

Tutto ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare, giacché si prende atto della quantificazione delle maggiori entrate proposta dalla relazione tecnica che appare verificabile sulla base dei dati, delle ipotesi e degli elementi informativi posti alla base della relazione stessa, fermo restando che, per quanto riguarda invece la destinazione di tali maggiori entrate, si rinvia a quanto osservato in merito alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 25.

ARTICOLI 7-11

Il rapporto concessorio per il gioco a distanza

Le norme disciplinano il rapporto concessorio per il gioco a distanza, prevedendo quanto segue:

- al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, i concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici sono obbligati a tracciare tutti i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate e i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete (articolo 7);

- gli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici affidate successivamente alla entrata in vigore del presente decreto contengono clausole relative a penali contrattuali predisposte tenendo conto, oltre che dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, non automaticità, gradualità in funzione della gravità dell'inadempimento, anche di specifiche condizioni minime espressamente previste dalla norma relative alla misura delle penali applicabili (articolo 8);
- il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza è nullo se non autorizzato preventivamente ed espressamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il procedimento di decadenza ovvero di revoca di una concessione di gioco è svolto dall'Agenzia in osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Con regolamento (del Ministro dell'economia e delle finanze emanato, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Ministro dell'interno per i profili concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza), sono disciplinate le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere, nei limiti consentiti dalla convenzione relativa alla concessione, le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Con lo stesso regolamento sono stabiliti, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario⁵, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca. In caso di trasferimento autorizzato della concessione ovvero di sua revoca o di decadenza dalla stessa, il concessionario è comunque obbligato a proseguire nell'ordinaria gestione delle attività di raccolta del gioco fino al momento della effettiva immissione nella gestione di tali attività di altro concessionario ovvero di effettiva assunzione diretta della gestione da parte dell'Agenzia. Il provvedimento di

⁵ Nel rispetto dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990, in materia di revoca del provvedimento amministrativo. L'articolo dispone che per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico;

decadenza dalla concessione di gioco ovvero di revoca della stessa è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia (articolo 9);

- nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici) (vedi *infra*), l’Agenzia inserisce nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza clausole finalizzate alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell’originario equilibrio in caso di sopravvenuti mutamenti del quadro regolatorio di riferimento, di circostanze straordinarie e imprevedibili, sia estranee alla normale alea sia all’ordinaria fluttuazione economica sia al rischio di mercato. In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta, conseguente a significativi e non prevedibili mutamenti del quadro regolatorio, in caso di impossibilità di raggiungere in buona fede il suddetto accordo, il concessionario può chiedere all’Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. Con provvedimenti normativi può essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto (articolo 10).

Si rammenta che l’articolo 9 del codice dei contratti pubblici disciplina il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale prevedendo che, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

- conformemente a quanto disposto dall’articolo 177 del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023) (vedi *infra*) l’affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione. La concessione accessiva alle concessioni per l’esercizio della raccolta dei giochi pubblici a distanza attribuite successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto contiene clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo 177 del predetto decreto legislativo n. 36 del 2023 e attuative del principio della responsabilità unica del concessionario nei confronti dell’Agenzia (articolo 11).

Si rammenta che l’articolo 177 del codice dei contratti pubblici disciplina, nell’ambito del rapporto concessorio, la traslazione del rischio operativo. In particolare, l’aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell’offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell’offerta si intende il rischio associato all’offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al

livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto. Si considera che il concessionario abbia assunto il rischio operativo quando, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. Alla disposizione non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- con riferimento all'articolo 7, la disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 8, la disposizione prevede tre penali per specifiche condotte i cui effetti finanziari, potenzialmente positivi, non sono quantificabili trattandosi di condotte astrattamente possibili ma non stimabili nella probabilità di effettiva realizzazione;
- con riferimento all'articolo 9, la disposizione reca principi in materia di trasferimento, decadenza e revoca delle concessioni rinviando, al comma 3, ad un successivo regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle relative modalità di attuazione e le condizioni e i limiti per il riconoscimento di un indennizzo al concessionario nei casi di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. L'indennizzo, nel rispetto dell'articolo 21-*quinquies* della predetta legge n. 241 del 1990, deve essere proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca. In sede di approvazione del regolamento sarà definito l'eventuale onere finanziario per lo Stato attualmente non immediatamente riconducibile a tale norma che si limita a richiamare quanto previsto dall'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990. La disposizione, pertanto, non innova il quadro normativo vigente e non determina, in tal senso, maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 10, in merito alla possibilità che con provvedimenti normativi possa essere previsto un indennizzo a favore del concessionario da determinarsi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, da corrispondersi in ragione del periodo residuo di durata della concessione non goduto, la relazione tecnica afferma che la disposizione, benché molto limitata nella possibilità di accadimento (anche alla luce del *trend* in crescita della raccolta del gioco a distanza), potrebbe dare luogo alla corresponsione di somme a favore dei concessionari, a seguito, però, di apposito provvedimento normativo che quantificherà l'onere per la finanza pubblica prevedendo la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- con riferimento all'articolo 11, che la disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame disciplinano il rapporto concessorio per il gioco a distanza, recando disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi, di penali convenzionali, di trasferimento, decadenza e revoca delle concessioni, di conservazione dell'equilibrio contrattuale e di scadenza anticipata delle concessioni stesse. In proposito si evidenzia che le disposizioni non appaiono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica, sia in quanto per lo più confermativa di disposizioni già vigenti, recate dalla legge n. 241 del 1990 in materia di procedimento amministrativo e dal codice dei contratti pubblici, cui peraltro, a suo tempo, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, sia in quanto le stesse recano un quadro ordinario e procedimentale di disciplina del rapporto concessorio i cui contenuti sono rinviati all'esito delle assegnazioni, sia perché, in via generale, l'instaurazione di un rapporto concessorio comporta la traslazione del "rischio operativo" in capo al concessionario. Infine, per quanto riguarda gli oneri derivanti da possibili indennizzi dovuti ai concessionari, essi, come precisato dalla relazione tecnica, non risultano immediatamente riconducibili alle norme in esame, giacché saranno eventualmente oggetto di specifici provvedimenti legislativi. Tutto ciò considerato, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

ARTICOLI 12 e 13

Rete telematica e punti vendita di ricariche

Le norme dispongono che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura *hardware* e *software* di trasmissione dei dati (articolo 12).

L'Agenzia istituisce e tiene, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'albo per la registrazione, esclusivamente con modalità telematiche, dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione. L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento preventivo all'Agenzia di

un importo annuale pari a euro duecento per il primo anno e a euro centocinquanta per ciascuno degli anni successivi. L'iscrizione all'albo è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite. Gli esercenti l'attività di punto vendita ricariche effettuano operazioni di ricarica del conto di gioco *on line* esclusivamente su richiesta del relativo titolare, la ricarica del conto di gioco *on line* presso il punto vendita ricariche avviene mediante gli strumenti di pagamento, idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 13).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori entrate extratributarie									
Iscrizione all'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici	6,0	4,5	4,5	6,0	4,5	4,5	6,0	4,5	4,5

La relazione tecnica, con riferimento all'articolo 12, afferma che la disposizione e l'attuazione dei principi e delle norme in essa contenuti non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 13, la RT afferma che la disposizione genera gettito. In particolare, l'iscrizione all'Albo è subordinata al pagamento di un importo annuale pari a 200 euro per il primo anno e a 150 euro per gli anni successivi. Le entrate derivanti da tale disposizione sono attualmente stimabili sulla base del numero dei soggetti che sottoscrivono appositi accordi commerciali con i concessionari per lo svolgimento dell'attività di Punto vendita ricariche. Si stima, infatti, sulla base della situazione attuale che tali punti di vendita potrebbero attestarsi intorno alle 30.000 unità, per un introito valutabile per il 2024 in 6 milioni di euro e in 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme affidano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche per l'operatività della rete telematica da parte dei concessionari e di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi

pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una somma pari a 200 euro per il primo anno e 150 euro per i successivi, dal quale deriva un maggior gettito, quantificato dalla relazione tecnica in misura pari a 6 milioni di euro per il 2024 e a 4,5 milioni di euro a partire dal 2025 per ciascuno degli anni successivi fino al 2033. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica e che la metodologia utilizzata per le stime del gettito è coerente con quella impiegata in precedenti relazioni tecniche concernenti analoghe fattispecie. Sotto questo profilo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

In ogni caso, si rileva che gli effetti di gettito sono quantificati fino al 2033, anziché in via permanente, presumibilmente in quanto tale anno corrisponde al termine di una concessione novennale affidata nel 2024, come previsto dall'articolo 23, comma 3, del presente decreto. Pertanto, pur rilevando il carattere prudenziale della stima, sarebbe utile acquisire un chiarimento da parte del Governo circa i motivi di tale iscrizione pluriennale a fronte di una disposizione che invece è di carattere permanente.

ARTICOLI 14 e 15

Tutela e protezione del giocatore

Le norme prevedono l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco, incluse quelle illecite e non autorizzate, i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo della ludopatia. Con regolamento (del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per lo sport e i giovani), sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, il numero dei suoi componenti, la loro designazione in rappresentanza del Governo, delle Regioni, degli Enti locali, dei concessionari, nonché delle associazioni nazionali di categoria e dei consumatori, prevedendo altresì che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (articolo 14).

Si stabilisce altresì che il concessionario investa annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei suoi ricavi netti comunque non superiore a euro 1.000.000 per anno, in campagne

informativa ovvero in iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, opera presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento ed è composta da cinque membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell'istruzione, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per lo sport e i giovani. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La somma di cui al primo periodo è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e, comunque, in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali del concessionario (articolo 15).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame e l'attuazione dei principi e delle norme in esse contenute non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme recano misure in materia di tutela della salute del giocatore e di tutela e protezione del giocatore prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia e di una commissione governativa incaricata di definire annualmente i temi delle campagne informative finanziate dai concessionari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli organi previsti dalle disposizioni in esame operano a invarianza di oneri e ai componenti degli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLI 16-19

Gestione dei giochi a distanza

Le norme stabiliscono quanto segue:

- l'offerta e la raccolta del gioco è effettuata dal concessionario sotto la sua responsabilità, attraverso la propria rete telematica. Viene quindi esclusa la responsabilità dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per atti e fatti posti in essere dal concessionario nell'esercizio della predetta attività (articolo 16);

- è demandata al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite (articolo 17);
- il concessionario effettua il pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti secondo quanto previsto dal regolamento di gioco e di questa attività è direttamente responsabile (articolo 18);
- il regolamento di gioco con vincita in denaro stabilisce quali comunicazioni relative agli esiti del gioco sono effettuate sul sito informatico del concessionario e, in materia di scommesse, quali sono le validazioni dei risultati riportate sul medesimo sito. Sul sito istituzionale del concessionario sono altresì riportate, per i giochi basati su quote, la misura delle quote, delle vincite, nonché le relative probabilità (articolo 19).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni e l'attuazione dei principi e delle norme in esse contenute non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme disciplinano la gestione dei giochi a distanza con riferimento all'offerta e raccolta del gioco, alle vincite e al pagamento delle stesse nonché alle comunicazioni degli esiti di gioco. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni di cui trattasi.

ARTICOLO 20

Manutenzione dei prodotti di gioco

La norma stabilisce che, con regolamento (del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia), previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento. In tali casi, tenuto conto della sostanziale natura commerciale delle attività di gioco oggetto di concessione, con i conseguenti, obiettivi ed ineliminabili margini di

aleatorietà delle relative scelte, i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione prevede dei meccanismi di riequilibrio e di salvaguardia dei valori delle concessioni, nonché di garanzia di equilibrata concorrenza fra i concessionari di giochi diversi attraverso la possibilità di prevedere “variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata, nei casi in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell’arco dell’ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento”. La RT afferma che, al fine di evitare che tale norma possa produrre potenziali oneri finanziari, si rinviava tali possibili variazioni ad un regolamento da adottarsi previa verifica della neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Essendovi, tuttavia, ineliminabili margini di aleatorietà nelle scelte effettuate, si prevede che “i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari”.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, siano consentite, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale. Si prevede altresì che i provvedimenti adottati ai sensi della presente disposizione non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari. In proposito, si osserva innanzitutto che la norma, pur prescrivendo con riguardo all’adozione del citato regolamento la previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, non prevede la trasmissione da parte del Governo del relativo schema di regolamento alle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, al fine di consentire in sede parlamentare la verifica della menzionata neutralità. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario acquisire una valutazione da parte del Governo.

Inoltre, andrebbe altresì acquisto l'avviso del Governo anche con riguardo all'esclusione della responsabilità erariale per l'adozione dei provvedimenti di variazione previsti dal presente articolo. Infatti, pur rilevando il carattere ordinamentale della disposizione in esame, si rammenta tuttavia che la responsabilità erariale è uno dei presidi posti a tutela della finanza pubblica e che in precedenti casi di esclusione della responsabilità, se da un lato non erano stati previsti effetti a carico della finanza pubblica, dall'altro la limitazione della responsabilità aveva avuto ad oggetto la sola colpa grave, mentre essa permaneva in caso di dolo (si veda ad esempio l'articolo 21 del decreto-legge n. 76 del 2020, volta a favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici).

ARTICOLO 22

Contrasto all'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione

La norma stabilisce che, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, siano stabilite le modalità per la esclusione dell'offerta di gioco con vincita in denaro attraverso reti telematiche o di telecomunicazione effettuata da soggetti provvisti di concessione, nonché, di concerto con la Banca d'Italia, le modalità per impedire ai prestatori di servizi di pagamento la gestione di operazioni di raccolta e di versamento di somme, relative ad operazioni di gioco, a favore o per conto di soggetti privi della predetta concessione. Con il medesimo regolamento sono altresì previste misure informatiche, anche implicanti il ricorso a soluzioni di intelligenza artificiale, che l'Agenzia, d'intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della SOGEI, preordina alla individuazione dei siti informatici, cui inibire l'accesso, di offerta di gioco a distanza non legale.

L'Agenzia, d'intesa con la Guardia di Finanza e avvalendosi della SOGEI:

- redige la lista dei siti informatici di offerta legale di gioco a distanza direttamente ed esclusivamente riferiti ai concessionari selezionati ai sensi dell'articolo 6 [lettera *a*]);
- redige altresì e aggiorna costantemente la lista dei siti informatici il cui accesso è inibito in quanto volti a una offerta non legale di gioco a distanza perché non riferiti ai concessionari di cui alla lettera *a*) [lettera *b*]).

Ai soggetti che violino l'obbligo imposto dall'Agenzia di inibire l'utilizzazione delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, si applica, ferma restando l'eventuale responsabilità penale, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 180.000 per ciascuna violazione accertata.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma tratta del rafforzamento di azioni già attuate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalle Forze dell’Ordine volte ad inibire l’accesso ai siti illegali per la raccolta di gioco *on line*. A tali attività si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza alcun maggior onere per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione in esame prevede che con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli siano stabilite misure di contrasto all’offerta di gioco a distanza in difetto di concessione. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica circa la possibilità per le amministrazioni interessate di svolgere i compiti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLI 23-25

Disposizioni finali e finanziarie

Le norme dispongono tra l’altro, quanto segue:

- in occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche, si provvede altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico, fermi restando gli obblighi e i diritti e del concessionario per il periodo di vigenza ed efficacia della concessione (compresi l’eventuale canone richiesto dallo Stato e il regime di tassazione delle attività di gioco). Fino a quel momento nulla è innovato in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza (articolo 23, comma 2);
- l’Agenzia pubblica senza indugio, dopo l’entrata in vigore del presente decreto e in sua piena conformità, il bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell’articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024 in modo da assicurarne in ogni caso la loro aggiudicazione entro tale data (articolo 23, comma 3);
- il fondo per l’attuazione della delega fiscale di cui all’articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n.111 del 2023 è incrementato di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033 derivanti dalle maggiori entrate previste all’articolo 13, comma 2. Le maggiori entrate derivanti dall’articolo 6, comma 6, lettera n), sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto fondo (articolo 25).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per l'attuazione della delega fiscale	6,0	4,5	4,5	6,0	4,5	4,5	6,0	4,5	4,5

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In merito all'articolo 25, la RT nulla aggiunge al contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni finali e transitorie in esame mantengono ferma la vigente disciplina in tema di fiscalità e prelievi relativi al settore della raccolta del gioco a distanza fino al relativo riordino e dispongono l'immediato avvio dell'assegnazione delle concessioni dei giochi in scadenza al 31 dicembre 2024, incrementando il fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023 con le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo di cui all'articolo 13, comma 2, quantificate dalla relazione tecnica, come visto in precedenza, in 6 milioni di euro per l'anno 2024 e in 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Inoltre, le medesime disposizioni stabiliscono che le maggiori entrate derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera *n*), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al predetto fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Ciò posto, si rileva che le disposizioni in esame, a fronte di maggiori entrate, puntualmente quantificate dalla relazione tecnica, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, lettera *n*), e 13, comma 2, prevedono differenti modalità di utilizzazione del relativo gettito. Infatti, mentre le maggiori entrate derivanti dai pagamenti effettuati dai punti vendita ricariche per l'iscrizione al relativo Albo sono immediatamente destinate a incrementare il citato fondo

per l'attuazione della delega fiscale, quelle derivanti dal pagamento del canone annuale da parte dei concessionari – per altro non evidenziate né nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari né nel testo del provvedimento – devono essere, evidentemente per ragioni prudenziali, una volta acquisite, versate all'entrata del bilancio dello Stato e poi riassegnate al fondo medesimo.

Si rileva altresì che, anche in relazione alle ulteriori maggiori entrate derivanti dal pagamento di un importo *una tantum* prestabilito cui sono tenuti i concessionari per ogni concessione richiesta [articolo 6, comma 5, lettera *p*)], si prevede una diversa utilizzazione dei relativi introiti, sebbene anch'esse siano già puntualmente quantificate dalla relazione tecnica. Infatti, tali maggiori entrate - per altro evidenziate nel prospetto riepilogativo, ma non nel testo del provvedimento in esame - non sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale, ma, come risulta dal predetto prospetto riepilogativo, rimangono inutilizzate e quindi acquisite ai saldi, probabilmente a causa del differente impatto che esse presentano sull'indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare e al fabbisogno che ne renderebbe difficile il successivo utilizzo per finalità di copertura qualora esse fossero destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

In merito a tali aspetti, appare comunque necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.